Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 241

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 28 settembre 1957 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1956

1957

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1956, n. 1719.

Nuova denominazione della Cassa nazionale di assistenza dei farmacisti e approvazione del nuovo statuto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 6 dicembre 1934, n. 2372, con il quale è stato approvato lo statuto della Cassa nazionale di assistenza dei farmacisti riconosciuta giuridicamente col regio decreto 7 novembre 1929, n. 2174;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1952, con il quale il prof. Dino Ponte è stato nominato commissario per la gestione straordinaria della Cassa suddetta, per il periodo di un anno e con l'incarico di presentare per l'approvazione le necessarie modifiche allo statuto della Cassa stessa, entro il predetto termine, prorogato con successivi decreti 21 marzo 1953, 22 marzo 1954, 2 aprile 1955, 24 luglio 1955 e 30 gennaio 1956 sino al 30 giugno 1956;

Vista la deliberazione n. 382 del 9 febbraio 1956, con la quale il suddetto commissario ha provveduto al nuovo statuto della Cassa suddetta e alla modifica della sua denominazione in Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

La Cassa nazionale di assistenza dei farmacisti, riconosciuta giuridicamente con regio decreto 7 novembre 1929, n. 2174, e così denominata con regio decreto 6 dicembre 1934, n. 2372, assume la denominazione di Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti e ne è approvato il nuovo statuto, composto di 25 articoli nel testo annesso al presente decreto e vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1956

GRONCHI

VIGORELLI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1957
Atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 159. — RELLEVA

Statuto dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti

Art. 1.

La Cassa nazionale assistenza farmacisti, costituita con regio decreto 6 dicembre 1934, n. 2372, assume la denominazione di Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti.

L'Ente ha sede in Roma ed ha personalità giuridica di diritto pubblico.

Art. 2.

L'Ente ha lo scopo di attuare la previdenza e l'assistenza degli iscritti e dei loro familiari nei limiti e con le modalità di cui al presente statuto.

L'Ente è diviso in due Sezioni, una per l'assistenza e l'altra per la previdenza e provvede all'una e all'altra anche a mezzo di sedi provinciali o regionali.

Art. 3.

Sono iscritti all'Ente tutti i farmacisti iscritti negli albi provinciali.

Essi sono tenuti al pagamento dei contributi a norma di legge.

Art. 4.

Gli Organi dell'Ente sono:

a) il Consiglio nazionale;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Comitato esecutivo;
d) il presidente;
e) il vice presidente;
f) il Collegio dei sindaci.

Art. 5.

Il Consiglio nazionale è composto dai presidenti degli Ordini provinciali dei farmacisti.

Il Consiglio nazionale:

a) elegge sei membri del Consiglio di amministrazione e quattro del Collegio dei sindaci nel numero di due effettivi e due supplenti a scrutinio segreto.

I sei membri del Consiglio di amministrazione sono eletti dal Consiglio nazionale in numero di tre e tre, scelti tra coloro che saranno designati in numero di sei e sei dalle categorie, rispettivamente, dei titolari e non titolari, con liste che dovranno, a pena di nullità, essere fatte pervenire alla sede dell'Ente con raccomandata e ricevuta di ritorno non oltre il decimo giorno antecedente alla data di convocazione del Consiglio stesso;

b) approva i regolamenti delle due Sezioni nonchè il regolamento interno per il funzionamento dell'Ente e le eventuali successive modifiche degli stessi;

c) approva le quote di iscrizione alla Sezione previdenza nonchè i conti consuntivi ed i bilanci preventivi;

d) stabilisce i criteri generali ai quali deve uniformarsi l'Amministrazione;

e) delibera la costituzione di sedi provinciali o regionali;

f) delibera sulle modifiche allo statuto;

g) delibera su ogni altra questione deferitagli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Le delibere di cui alle lettere *b)* e *c)* sono trasmesse per la ratifica al Ministero del lavoro e previdenza sociale.

Art. 6.

Il Consiglio nazionale è convocato almeno una volta l'anno dal presidente dell'Ente, di concerto con il presidente della Federazione, mediante invito inserito nell'avviso di convocazione del Consiglio nazionale della Federazione degli Ordini, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonchè degli argomenti da trattare.

L'adunanza è valida se intervenga almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Ogni intervenuto non potrà avere più di due deleghe.

La delega non è ammessa per l'elezione dei membri del Consiglio di amministrazione.

Ciascun presidente ha diritto ad un voto per ogni 200 iscritti o frazione di 200.

Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza assoluta dei voti.

Il seggio per le elezioni è formato dal presidente, dai due sanitari più anziani di età e da quello più giovane, presenti

all'assemblea e non appartenenti al Consiglio di amministrazione, i quali esercitano rispettivamente le funzioni di scrutatori e di segretario.

La votazione per le elezioni si effettua a mezzo di schede in bianco munite del timbro dell'Ente, che vengono riempite con il nome e cognome dei membri da eleggere.

Sono eletti coloro che hanno raggiunto il maggior numero di voti.

I risultati delle elezioni sono comunicati immediatamente al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Nel termine di otto giorni dalle pubblicazioni del decreto di nomina nella *Gazzetta Ufficiale* il nuovo Consiglio si riunisce su convocazione del componente farmacista più anziano di età.

Se i componenti del Consiglio, nel corso del triennio sono ridotti, per qualsiasi causa, a meno della metà, si procede entro un mese ad elezioni suppletive secondo le norme del presente statuto.

I consiglieri eletti in sostituzione di quelli cessati durano in carica fino alla scadenza del predetto triennio.

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione è composto di nove membri.

Fanno parte di diritto del Consiglio il presidente della F.O.F.I. o un suo delegato, un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un rappresentante dell'A.C.I.S. e i sei membri eletti dal Consiglio nazionale.

I componenti il Consiglio sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e durano in carica tre anni.

Sono eleggibili tutti gli iscritti agli albi, compresi i consiglieri uscenti.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione:

a) elegge nel suo seno un presidente, un vice presidente ed un tesoriere, che potrà essere nominato anche al di fuori dei componenti il Consiglio stesso, tra farmacisti effettivamente esercenti in Roma di notoria solidità finanziaria, riconosciuta dal Consiglio all'atto della nomina. In mancanza occorrerà chiedere una cauzione od almeno una garanzia personale. Quest'ultimo non ha voto nelle deliberazioni del Consiglio. Il vice presidente ed il tesoriere debbono avere la residenza a Roma;

~~*b*) nomina il Comitato esecutivo;~~

c) provvede alla esecuzione ed alla applicazione delle disposizioni relative alla previdenza contenute nel regolamento;

d) compila il regolamento per il funzionamento interno dell'Ente;

e) predispone i bilanci preventivi ed i conti consuntivi dell'Ente;

f) delibera sull'impiego dei fondi nonchè sulla formazione ed impiego delle riserve secondo le norme contenute nel presente statuto;

g) ratifica le deliberazioni adottate dal Comitato esecutivo;

h) delibera sulle iniziative dirette all'incremento delle entrate dell'Ente;

i) determina, in sede di deliberazione del bilancio preventivo ed in relazione alla consistenza del patrimonio, i criteri di massima per la classificazione e la misura delle sovvenzioni agli iscritti, alle vedove ed agli orfani minorenni;

l) provvede alla nomina del direttore, all'assunzione del personale e ne determina il trattamento economico e giuridico;

m) propone la costituzione delle sedi provinciali o regionali dettandone le norme relative al funzionamento;

n) delibera tutti gli altri provvedimenti amministrativi ritenuti convenienti per il buon funzionamento dell'Ente;

o) dà le direttive per il normale e regolare svolgimento di tutti i servizi tecnici ed amministrativi dell'Ente ed in particolar modo di quelli riguardanti la riscossione dei contributi ed il servizio di tesoreria;

p) delibera su ogni altra questione deferitagli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Il Consiglio è convocato almeno ogni sei mesi su invito del presidente e straordinariamente su richiesta di un terzo dei suoi componenti con avviso spedito per raccomandata almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno cinque membri compreso il presidente.

Il verbale delle riunioni è trascritto nell'apposito libro e firmato dal presidente e da un funzionario dell'Ente che funge da segretario.

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione può delegare al presidente alcune delle attribuzioni previste dall'articolo precedente alle lettere *n*) ed *o*).

La delega deve risultare dal verbale delle adunanze ed è revocabile in qualunque tempo.

Il delegato delibera con i poteri del Consiglio, al quale, alla sua prima adunanza, deve dare notizia degli atti compiuti.

Art. 10.

Il Comitato esecutivo è composto dal presidente, o in sua assenza, dal vice presidente e da due consiglieri di amministrazione.

Il Comitato esecutivo predispone il programma di lavoro da sottoporre al Consiglio di amministrazione, provvede alle erogazioni nei limiti stabiliti dal Consiglio.

Il Comitato esecutivo è convocato tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia richiesto per iscritto dagli altri componenti del Comitato stesso.

Art. 11.

Il presidente è il legale rappresentante dell'Ente di fronte ai terzi, convoca e presiede il Consiglio nazionale e il Consiglio di amministrazione ed ha la firma degli atti sociali.

Egli dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e provvede, inoltre, alla istruttoria delle domande per sovvenzioni, valendosi all'uopo della cooperazione degli Ordini provinciali.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, questi è sostituito dal vice presidente.

Art. 12.

Il Collegio dei sindaci è composto di tre membri effettivi e tre supplenti, di cui un sindaco effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Due sindaci effettivi e due supplenti sono eletti dal Consiglio nazionale.

La presidenza è assunta dal rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Collegio dei sindaci è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e dura in carica tre anni. I componenti possono essere riconfermati. Anche dopo la scadenza del triennio i sindaci continuano a restare in carica fino a che non siano sostituiti.

I sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio nazionale e del Consiglio di amministrazione ed esercitano le proprie funzioni ai sensi degli articoli 2403 e seguenti del Codice civile.

Della amministrazione

Art. 13.

Le attività della Sezione assistenza sono:

a) i contributi degli iscritti;

b) le entrate stabilite per legge;

c) i contributi volontari;

d) i lasciti, donazioni ed altre entrate eventuali.

Le attività della Sezione previdenza sono quelle indicate nel relativo regolamento.

Art. 14.

Il bilancio dell'Ente è composto da due separate gestioni, una per l'assistenza e l'altra per la previdenza.

Per la Sezione previdenza si applicano le norme contenute nel relativo regolamento.

Per la Sezione assistenza il Consiglio stabilisce le somme da devolversi alla riserva ordinaria e straordinaria.

Con le attività di cui al primo comma del precedente articolo si provvede, dedotte le spese di gestione, avvalendosi anche della collaborazione delle Sezioni provinciali o regionali, ad erogare sovvenzioni eventualmente continuative nei casi seguenti:

a) malattia;

b) disoccupazione involontaria;

c) vecchiaia;

d) invalidità al lavoro temporanea o permanente.

Alle assistenze di cui alle lettere *c*) e *d*) sarà provveduto attraverso la Sezione assistenza fino a quando non si provvederà con le attività della Sezione previdenza.

In nessun caso le erogazioni e le spese di gestione potranno intaccare la riserva ordinaria senza la preventiva autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il servizio di cassa deve essere affidato ad un istituto di credito di diritto pubblico.

Art. 15.

I fondi di proprietà dell'Ente possono essere impiegati:

a) in titoli emessi o garantiti dallo Stato, in cartelle fondiarie o in titoli equiparati alle cartelle fondiarie;

b) in depositi fruttiferi presso Istituti di credito di notoria solidità, designati dal Consiglio di amministrazione;

c) in conti correnti postali;

d) in immobili, in mutui ipotecari e in quegli altri modi che potranno essere autorizzati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su delibera del Consiglio di amministrazione. Gli impieghi di cui alla lettera *d*) non potranno superare la metà dell'attivo esistente al momento degli impieghi stessi.

Art. 16.

L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e cessa il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio di amministrazione predispone entro il 30 novembre il bilancio preventivo dell'anno successivo ed entro il 31 marzo il conto consuntivo dell'anno precedente.

Casse provinciali o regionali

Art. 17.

Nelle singole Provincie o, in caso che nelle singole Provincie non sia possibile per l'esiguo numero degli iscritti agli Ordini provinciali, nei capoluoghi di regione, potranno essere costituite sedi provinciali o regionali con sede presso un Ordine.

Le sedi provinciali o regionali curano nell'ambito della propria circoscrizione territoriale, l'attuazione dei compiti di cui all'art. 14 del presente statuto secondo le direttive impartite dall'Ente.

Curano in particolare per delega dell'Ente:

a) l'erogazione di sussidi nei casi

1) malattia;

2) disoccupazione involontaria;

3) invalidità al lavoro temporanea;

b) curano l'incasso delle somme da versarsi dagli iscritti od enti della zona di competenza per atti di liberalità e di altri proventi eventuali ordinari e straordinari;

c) amministrano i fondi assegnati alle singole sedi per la erogazione dei sussidi di cui alla lettera *a*);

d) esplicano tutte quelle attività che l'Ente riterrà opportuno demandare alle stesse.

Art. 18.

Sono Organi della sede provinciale o regionale:

a) il Comitato direttivo;

b) il presidente.

Art. 19.

Il Comitato direttivo della sede provinciale o regionale è composto di tre membri di cui uno assume la carica di presidente e sono eletti dagli iscritti all'Ente ed ai relativi albi dei competenti Ordini provinciali dei farmacisti, nella Provincia o regione, secondo le norme del regolamento interno dell'Ente.

Art. 20.

Per quanto concerne le funzioni dei presidenti e dei Comitati direttivi provinciali o regionali valgono le stesse norme previste per il funzionamento del Consiglio di amministrazione, limitatamente ai compiti ed alla specifica attività delle sedi provinciali o regionali.

Le norme specifiche sul funzionamento di dette sedi vengono stabilite dal Consiglio di amministrazione.

Modifiche statuto e liquidazione

Art. 21.

Le modifiche al presente statuto deliberate dal Consiglio nazionale, sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 22.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento giuridico dell'Ente, il liquidatore, nominato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, provvederà alla realizzazione dell'attivo ed all'estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto alla Federazione degli Ordini, a scopi di assistenza a vantaggio della categoria, con l'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 23.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale esercita la vigilanza sull'Ente e può ordinare ispezioni ed indagini sul suo funzionamento.

Qualora gli amministratori agiscano in violazione delle disposizioni statutarie o della legge o non adeguino la loro azione agli scopi dell'Ente, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può sciogliere il Consiglio di amministrazione e nominare un commissario straordinario il quale resta in carica sino alla nomina del nuovo Consiglio.

Norme transitorie

Art. 24.

Fino a quando non saranno costituite le sedi provinciali o regionali i compiti demandati alle stesse, sono devoluti agli Ordini provinciali dei farmacisti secondo le istruzioni impartite dal Consiglio di amministrazione.

Art. 25.

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge e i principi generali di diritto.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
VIGORELLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1956, n. 1720.

Erezione in ente morale della Federazione Esperantista Italiana (F.E.I.), con sede in Torino.

N. 1720. Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Federazione Esperantista Italiana (F.E.I.), con sede in Torino, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1957
Atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 164. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1957, n. 856.

Revoca di dichiarazione di zona di endemia malarica per alcuni Comuni della provincia di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93;

Visto il decreto luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ed il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni di detto Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il regio decreto 1° agosto 1904, n. 477, contenente, fra le altre, la dichiarazione di zona malarica per il comune di Camponogara; il decreto luogotenenziale 31 maggio 1917, n. 1061, e il decreto del Presidente

della Repubblica 27 maggio 1952, n. 1037, con i quali veniva successivamente rettificata la zona malarica del predetto comune di Camponogara;

Visto il regio decreto 1° giugno 1905, n. 315, contenente, fra le altre, la dichiarazione di zona malarica per il comune di Meolo;

Visto il regio decreto 1° giugno 1905, n. 315, contenente, fra le altre, la dichiarazione di zona malarica per il comune di Campolongo Maggiore e il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1952, n. 760, con il quale veniva rettificata la zona malarica del predetto comune di Campolongo Maggiore;

Vista la proposta avanzata dal Prefetto di Venezia, previo parere favorevole del Consiglio provinciale di sanità per la revoca totale delle dichiarazioni di zona di endemia malarica per i comuni di Camponogara, Meolo e Campolongo Maggiore;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

1. Le dichiarazioni di zona di endemia malarica contenute nei regi decreti 1° agosto 1904, n. 477, per il comune di Camponogara; 1° giugno 1905, n. 315, per i comuni di Meolo e Campolongo Maggiore sono revocate;

2. Le dichiarazioni di rettifica di zona di endemia malarica contenute nel decreto luogotenenziale 31 maggio 1917, n. 1061, e nei decreti del Presidente della Repubblica 27 maggio 1952, n. 1037, e 23 aprile 1952, n. 760, per i comuni di Camponogara e Campolongo Maggiore sono revocate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1957

GRONCHI

ZOLI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1957
Atti del Governo, registro n. 107, *foglio n.* 163. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1957, n. 857.

Rettifica della dichiarazione di zona di endemia malarica per il territorio del comune di Caorle (Venezia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93;

Visto il decreto luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ed il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni di detto Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il regio decreto 1° agosto 1904, n. 477, contenente, fra le altre, la dichiarazione di zona di endemia malarica per l'intero territorio del comune di Caorle;

Vista la proposta avanzata dal Prefetto di Venezia, previo parere motivato del Consiglio provinciale di sanità, per la esclusione dalla dichiarazione predetta della parte di territorio — comprendente il centro abitato ed un tratto di spiaggia — racchiusa nel seguente perimetro: spiaggia tra Porto Santa Margherita e Porto Falconera; canale Nicessolo, dalla foce alla confluenza con il canale della Saetta; canale della Saetta; tratto compreso nelle confluenze con i canali Nicessolo e dell'Orologio; canale dell'Orologio, dalla confluenza con il canale della Saetta alla foce;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

La dichiarazione di zona di endemia malarica contenuta nel regio decreto 1° agosto 1904, n. 477, per l'intero territorio del comune di Caorle è rettificata in modo che rimanga esclusa dalla dichiarazione stessa la parte di territorio — comprendente il centro abitato e tratto della spiaggia — racchiusa nel seguente perimetro: spiaggia, tra Porto Santa Margherita e Porto Falconera; canale Nicessolo, dalla foce alla confluenza con il canale della Saetta; canale della Saetta, tratto compreso nelle confluenze con i canali Nicessolo e dell'Orologio; canale dell'Orologio, dalla confluenza con il canale della Saetta alla foce.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1957

GRONCHI

ZOLI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1957
Atti del Governo, registro n. 107, *foglio n.* 155. RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1957.

Sostituzione di alcuni membri del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 99 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e gli articoli 1 e 2 della legge 13 novembre 1956, n. 1301, riflettenti il Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra;

Visti i decreti-legge 22 giugno 1944, n. 154 e 5 settembre 1944, n. 202;

Visto il proprio decreto 22 marzo 1957, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1957, registro n. 9 Tesoro, foglio n. 365, con il quale si è provveduto alla rinnovazione del Comitato di liquidazione, delle pensioni di guerra nominando, fra gli altri i signori tenente generale medico aus. dott. Luigi Ravetta, primo referendario del Consiglio di Stato dott. Francesco Piroso e il consigliere della Corte dei conti dott. Andrea De Angelis membri del predetto Comitato;

Ritenuta la necessità di provvedere alla loro sostituzione in considerazione che il consigliere della Corte dei conti dott. Andrea De Angelis e il ten. gen. medico dott. Luigi Ravetta sono deceduti rispettivamente in data 6 aprile e 3 giugno 1957 ed il primo referendario del Consiglio di Stato dott. Francesco Piroso non ha la possibilità di partecipare alle sedute del Comitato di liquidazione per le pensioni di guerra;

Viste le proposte di cui alle note n. 3034/U.G. del 29 gennaio 1957 del Ministero della difesa-Aeronautica, n. 509-Gab. del 26 giugno successivo del Presidente del Consiglio di Stato e la lettera del 4 luglio 1957 del presidente del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra;

Decreta:

Con effetto dal 16 luglio 1957 e fino al 28 febbraio 1959, i signori dott. Gennaro Pera ten. gen. medico C.S.A. in ausiliaria, dott. Giuseppe Santaniello referendario del Consiglio di Stato e dott. Nicola Pomponio referendario della Corte dei conti, sono nominati membri del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra in sostituzione dei signori dott. Luigi Ravetta, dott. Andrea De Angelis e dott. Francesco Piroso che hanno cessato di far parte del Comitato stesso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 26 luglio 1957

GRONCHI

ZOLI — MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1957
Registro n. 20 Tesoro, foglio n. 6. — FLAMMIA

(5560)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1957.

Composizione della Commissione per la determinazione degli indennizzi da corrispondere a cittadini italiani che abbiano subito danni alla proprietà industriale negli Stati Uniti d'America, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1950, n. 1275.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Vista la legge 24 novembre 1948, n. 1493, relativa alla indennità per danni alla proprietà industriale italiana negli Stati Uniti d'America;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1950, n. 1275, contenente le norme di attuazione della citata legge 24 novembre 1948, n. 1493;

Vista la legge 11 dicembre 1952, n. 3094;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1953, n. 233;

Vista la legge 22 dicembre 1954, n. 1129;

Visto il decreto Ministeriale 16 febbraio 1957, registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1957, con il quale è stata nominata la Commissione di cui all'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1950, n. 1275, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1953, n. 233;

Considerato che la Commissione sopracitata deve continuare i suoi lavori fino alla definizione di tutti i reclami pendenti;

Decreta:

La Commissione di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1950, n. 1275, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1953, n. 233, è composta come segue:

Morcavallo dott. Achille, presidente di sezione della Corte di cassazione (a riposo), presidente;

Vista dott. Stanislao, presidente di sezione della Corte di cassazione, membro effettivo;

Aru dott. Luigi, consigliere di Stato, membro effettivo;

Amici dott. Enrico, consigliere della Corte dei conti, membro effettivo;

Salvatori dott. Aristide, sostituto avvocato generale dello Stato, membro effettivo;

in rappresentanza del Ministero del tesoro: dottor Giovanni Rivano, direttore di divisione dell'Amministrazione centrale del tesoro, membro effettivo e dottor Salvatore Giordano, ispettore generale nel ruolo della Ragioneria generale dello Stato, membro effettivo;

in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio: prof. dott. Marcello Roscioni, ispettore generale, capo dell'Ufficio centrale brevetti, membro effettivo e dott. ing. Renato Briganti, esaminatore capo dell'Ufficio centrale brevetti, membro effettivo;

in rappresentanza delle organizzazioni degli interessati: avv. Angelo De Bernardinis, avv. Antonio Di Roberto, ing. Luigi Baggiani, dott. Paolo Pulini, membri effettivi;

a segretario della Commissione è chiamato il dottor Carlo Cravino, consigliere di 1ª classe in servizio presso la Direzione generale del tesoro.

Per ognuno dei membri effettivi e per il segretario sono nominati i sottoindicati supplenti:

Albanese dott. Carmelo, consigliere della Corte di cassazione, membro supplente;

Di Pace prof. dott. Pasquale, consigliere di Stato, membro supplente;

Lo Grasso dott. Gaspare, consigliere della Corte dei conti, membro supplente;

Masi avv. Luigi, sostituto avvocato generale dello Stato, membro supplente;

Gonella dott. Aldo, ispettore generale in servizio presso la Direzione generale del tesoro, membro supplente;

Patacchini dott. Sanzio, ispettore capo della Ragioneria generale dello Stato, membro supplente;

Marchetti dott. Paolo, esaminatore capo dell'Ufficio centrale brevetti, membro supplente;

Segaturi ing. Arduino, Festa ing. Corrado, Battuello dott. Michele, Gianfranchi prof. Franco, membri supplenti in rappresentanza delle organizzazioni degli interessati;

Simone dott. Giuseppe, direttore di sezione in servizio presso la Direzione generale del tesoro, segretario supplente;

il secondo membro supplente, in rappresentanza dell'Ufficio centrale brevetti, sarà nominato con separato decreto interministeriale non appena il Ministero dell'industria e commercio avrà provveduto alla sua designazione.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà efficacia a tutto il 30 giugno 1958.

La relativa spesa graverà sul cap. 520/4 dell'esercizio finanziario 1957-58.

Roma, addì 7 agosto 1957

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Il Ministro per l'industria e commercio
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1957
Registro n. 20 Tesoro, foglio n. 5. — FLAMMIA

(5561)

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1957.
Camere di commercio, industria e agricoltura designate a proporre i componenti del Collegio consultivo dei periti doganali.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 443, col quale è stato modificato l'art. 5 del testo unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali, approvato con regio decreto 9 aprile 1911, n. 330, successivamente modificato;

Visto il proprio decreto 12 aprile 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 maggio 1954, n. 113;

Decreta:

Articolo unico.

Le seguenti Camere di commercio, industria e agricoltura della Repubblica sono designate, per il triennio 1° gennaio 1958-31 dicembre 1960, a proporre, due per ciascuna, i nominativi di persone aventi distinta competenza in materia industriale, agricola e commerciale, tra le quali, a norma dell'art. 1 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 443, verranno scelti nove delegati effettivi e tre supplenti che saranno chiamati a far parte del Collegio consultivo dei periti doganali:

Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 agosto 1957

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1957
Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 106. — SCIACCA

(5569)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1957.
Revoca al Consorzio agrario provinciale di La Spezia dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduto l'art. 2544 del Codice civile sullo scioglimento e liquidazione delle società cooperative per atto dell'autorità governativa;

Veduti gli articoli 1 e 35 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei consorzi agrari;

Veduto il decreto Ministeriale addì 11 febbraio 1954, col quale il Consorzio agrario provinciale di La Spezia, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in La Spezia, veniva posto in liquidazione coatta amministrativa;

Vedute le deliberazioni adottate dall'assemblea straordinaria dei soci del Consorzio agrario provinciale di Genova il 30 luglio 1957, con le quali l'ente viene trasformato in Consorzio agrario interprovinciale di Genova, La Spezia e Savona mediante le necessarie modifiche statutarie;

Vedute la omologazione in data 12 agosto 1957 delle suddette deliberazioni assembleari da parte del Tribunale di Genova e l'approvazione Ministeriale in data 18 settembre 1957;

Constatato che l'azione consortile nella provincia di La Spezia è assicurata dall'attività che il Consorzio agrario interprovinciale di Genova, La Spezia e Savona svolgerà dal 1° ottobre 1957;

Considerato che non è più necessario l'esercizio provvisorio dell'impresa concesso con il precitato decreto 11 febbraio 1954 al Consorzio agrario provinciale di La Spezia all'atto della messa in liquidazione coatta amministrativa, in base all'art. 206 della legge 16 marzo 1942, n. 267, che prevede la facoltà relativa all'esercizio provvisorio dell'impresa.

Decreta:

Art. 1.

E' revocata al Consorzio agrario provinciale di La Spezia l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa a partire dal 1° ottobre 1957.

Art. 2.

L'attività consortile svolta fino alla data del 30 settembre 1957 dal Consorzio agrario provinciale di La Spezia continua nell'ambito dell'organizzazione del Consorzio agrario interprovinciale di Genova, La Spezia e Savona.

Il presente decreto sarà pubblicato, per esteso, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed a cura del commissario liquidatore verrà depositato, per l'iscrizione, presso il registro delle imprese di La Spezia.

Roma, addì 18 settembre 1957

Il Ministro: COLOMBO

(5497)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1957.
Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Campobasso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 11 marzo 1957 con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Campobasso;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Campobasso n. 34210 in data 7 settembre 1957, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Genovese Domenico, rappresentante dei lavoratori, richiesta dall'Unione sindacale provinciale (C.I.S.L.) di Campobasso con il sig. Fatica Eligio;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Fatica Eligio, è chiamato a far parte, quale rappresentante dei lavoratori della Commissione provinciale per il collocamento di Campobasso, in sostituzione del sig. Genovese Domenico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 settembre 1957

Il Ministro: GUI

(5566)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Attivazione di servizi fonotelegrafici

In data 15 marzo 1957 è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'agenzia postale di Casteldidone (Cremona), in collegamento con l'ufficio telegrafico di San Giovanni in Croce mediante circuito n. 4433.

(5524)

In data 25 marzo 1957 è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'agenzia postale di Berbenno (Sondrio), in collegamento con l'ufficio telegrafico di Sondrio mediante circuito n. 4448.

(5525)

In data 16 febbraio 1957 è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'agenzia postale di Arioso (Como), in collegamento con l'ufficio telegrafico di Magliano Comense mediante circuito n. 4431.

(5526)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 aprile 1957, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1957, registro n. 26 Difesa-Marina, foglio n. 226, è stato respinto perchè inammissibile il ricorso proposto dal capitano di porto nella riserva di complemento Francesco Virdis.

(5583)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Perdita di decorazioni al valor militare

Decreto Presidenziale 3 luglio 1957
registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 1957
registro n. 37 Esercito, foglio n. 203.

I seguenti militari sono incorsi, dalla data del presente decreto, nella perdita delle decorazioni al valor militare e del corrispondente soprassoldo annuo che col decreto a fianco di ciascuno citato erano stati concessi.

MEDAGLIA DI BRONZO

Celeste Angiolino di Giuseppe, classe 1913, da Santa Croce di Magliano (Campobasso), distretto di Campobasso, ex sottotenente fanteria, decreto Presidenziale 26 settembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 1954, registro 45, foglio 53;

Saradini Renato di Francesco, classe 1911, da Casteldidone (Cremona), distretto Cremona, ex maggiore fanteria, regio decreto 16 dicembre 1937, registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 1938, registro 1, foglio 125;

Vacca Francesco fu Luigi, classe 1892, da Buenos Ayres, distretto Napoli, ex capitano artiglieria, regio decreto 8 aprile 1920, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1920, registro 169, foglio 66.

CROCE AL VALOR MILITARE

Ferrarini Giuseppe di Alessandro, classe 1915, da Pavullo nel Frignano (Modena), distretto Modena, ex sottotenente genio, regio decreto 7 marzo 1940, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1940, registro 2, foglio 230;

Susini Michelangelo fu Giuseppe, classe 1890, da Pistoia, distretto Roma, ex tenente colonnello fanteria.

(5463)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione dell'indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente Puglia e Lucania

Con decreto Ministeriale n. 2972/876 in data 8 agosto 1957, registrato alla Corte dei conti in data 29 agosto 1957 (registro n. 19 Agricoltura, foglio n. 235), è stata determinata in via definitiva in L. 8.825.381 (lire ottomilioniottocentoventicinquemilatrecentottantuno), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Lecce (Lecce), della superficie di ettari 219.03.98 nei confronti della ditta LUBELLI Gaetana fu Giuseppe, e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale in data 28 dicembre 1952, n. 4257, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19 del 24 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 6).

Con lo stesso decreto Ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 1.899.188 (lire unmilioneottocentonovantanovemilacentottantotto).

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore di L. 10.720.000 (lire diecimilionisettecentoventimila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli Sede di Bari, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 86 del 3 aprile 1957.

(5518)

Determinazione dell'indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ente Puglia e Lucania

Con decreto Ministeriale n. 2202/106 in data 8 agosto 1957, registrato alla Corte dei conti in data 3 settembre 1957 (registro n. 19 Agricoltura, foglio n. 313) è stata definitivamente determinata in L. 14.587.716 (lire quattordicimilionicinquecentottantasettemilasettecentosedici) l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di San Marco in Lamis (Foggia) della superficie di ettari 152.23.29, nei confronti della ditta FARINA Carlo di Matteo, e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto del Presidente della Repubblica in data 2 aprile 1952, n. 260, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 19 aprile 1952 (supplemento ordinario n. 1).

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224, emessa sulla base del presente avviso, una quota delle predette indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Gli interessi previsti dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi agli indennizzi di cui sopra, da corrispondersi anch'essi in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, saranno determinati in relazione alla decorrenza delle cedole annesse ai titoli afferenti alle indennità.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione della predetta indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 212 del 25 agosto 1956 e n. 314 del 14 dicembre 1956.

(5515)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti Ministeriali in data 6 settembre 1957 sono stati determinati gli interessi relativi alle indennità liquidate per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della *legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti* di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal Tribunale competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1952, n. 224.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Decreto Presidenziale di espropriazione		Decreto Presidenziale di liquidazione indennità			Decreto Ministeriale liquidazione interessi	Registrato alla Corte dei conti			Ammontare indennità arrotondato	Ammontare interessi arrotondato	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria	TESORERIA
					Gazzetta Ufficiale				Reg. Agric.					
		Data	N.	Data	N.	Data	in data 2-8-57 N.	Data	N.	Foglio	Lire	Lire		
	E.T.F.A.S.													
1	COMIDA BASOLI Paolo fu Antonio	3-10-52	1592	30- 7-53	10	14- 1-54	3522-1426	6- 9-57	20	17	440.000	75.000	Banca Nazionale Lavoro Sede di Cagliari	Cagliari
2	COMPAGNIA IMMOBILIARE DELLA TORRE Società per azioni, con sede in Genova	28-12-52	4154	4- 2-55	105	7- 5-55	3523-1427	6- 9-57	20	18	1.465.000	140.000	Id. Id.	Id.
3	CORDA Margherita fu Pietro	3-10-52	1596	22-11-53	36	13- 2-54	3524-1428	6- 9-57	20	19	1.770.000	95.000	Id. Id.	Id.
4	CORDA Margherita fu Pietro	3-10-52	1595	22-11-53	36	13- 2-54	3525-1429	6- 9-57	20	20	575.000	30.000	Id. Id.	Id.
5	CORDA Margherita fu Pietro	3-10-52	1597	22-11-53	36	13- 2-54	3526-1430	6- 9-57	20	21	300.000	15.000	Id. Id.	Id.
6	INGARAU Maria Concetta fu Giuseppe, vedova ZAPATA	25- 7-52	1283	7- 5-54	177	5- 8-54	3527-1431	6- 9-57	20	22	5.375.000	465.000	Id. Id.	Id.
7	INGARAU Maria Concetta fu Giuseppe, vedova ZAPATA	25- 7-52	1285	26- 9-54	291	20-12-54	3528-1432	6- 9-57	20	23	2.470.000	210.000	Id. Id.	Id.
8	SOCIETA' MINERARIA METALLURGICA « PERTUSOLA » con sede in Genova	27-12-52	3235	31- 7-54	262	15-11-54	3529-1433	6- 9-57	20	24	490.000	35.000	Id. Id.	Id.

Roma, addì 16 settembre 1957

Visto, p. *il Ministro* BOTTALICO

(5471)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti Ministeriali in data 4 settembre 1957 sono stati determinati gli interessi relativi alle indennità liquidate per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal Tribunale competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1952, n. 224.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Decreto Presidenziale di espropriazione		Decreto Presidenziale di liquidazione indennità			Decreto Ministeriale liquidazione interessi				Ammontare indennità arrotondato	Ammontare interessi arrotondato	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria		TESORERIA
		Data	N.	Data	Gazzetta Ufficiale N.	Gazzetta Ufficiale Data	Data 2-8-1957 N.	Registrazione alla Corte dei conti Data	Reg. Agr. N.	Reg. Agr. Foglio	Lire	Lire			
	E.T.F.A.S.														
1	ARBORIO MELLA Francesco fu Gaspare	3-10-52	1578	4-12-54	46	25-2-55	3509/1413	4-9-57	19	376	290.000	30.000	Banca Nazionale Lavoro Sede di Cagliari		Cagliari
2	ARESU Mansueto fu Francesco	25-7-52	1262	26-9-54	291	20-12-54	3510/1414	4-9-57	19	377	5.090.000	440.000	Id.	Id.	Id.
3	ARESU Mansueto fu Francesco	25-7-52	1264	26-9-54	291	20-12-54	3511/1415	4-9-57	19	378	450.000	35.000	Id.	Id.	Id.
4	ARESU Mansueto fu Francesco	25-7-52	1263	26-9-54	291	20-12-54	3512/1416	4-9-57	19	379	695.000	60.000	Id.	Id.	Id.
5	ASQUER PES Francesco fu Raffaele	25-7-52	1266	7-5-54	177	5-8-54	3513/1417	4-9-57	19	380	1.430.000	120.000	Id.	Id.	Id.
6	BOLASCO Pietro fu Carmine	26-10-52	1796	7-5-54	177	5-8-54	3514/1418	4-9-57	19	381	10.435.000	1.080.000	Id.	Id.	Id.
7	CABELLA Apollonia fu Francesco Maria	3-10-52	1579	4-12-54	46	25-2-55	3515/1419	4-9-57	19	382	870.000	90.000	Id.	Id.	Id.
8	CABELLA Domenico fu Francesco Maria	3-10-52	1580	4-12-54	46	25-2-55	3516/1420	4-9-57	19	383	295.000	30.000	Id.	Id.	Id.
9	CABRAS Luigi fu Nicolò	25-7-52	1267	7-5-54	177	5-8-54	3517/1421	4-9-57	19	384	3.380.000	290.000	Id.	Id.	Id.
10	CADDEO GUTIERREZ Antonio fu Raimondo	3-10-52	1581	6-10-53	11	15-1-54	3518/1422	4-9-57	19	385	1.545.000	45.000	Id.	Id.	Id.
11	CAO Giulia fu Pasquale	25-6-52	967	7-5-54	177	5-8-54	3519/1423	4-9-57	19	386	4.635.000	445.000	Id.	Id.	Id.
12	CAO Virginia fu Pasquale, vedova DEVOTO	25-6-52	968	14-6-53	170	28-7-53	3520/1424	4-9-57	19	387	2.235.000	100.000	Id.	Id.	Id.
13	CARBONI NIEDDU Gustavo fu Enrico	29-11-52	3078	26-9-54	291	20-12-54	3521/1425	4-9-57	19	388	2.575.000	185.000	Id.	Id.	Id.

Roma, addì 16 settembre 1957

Visto, p. *il Ministro*: BOTTALICO

(5472)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di sessantotto società cooperative di Genova e provincia

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 11 settembre 1957, le seguenti società cooperative qui appresso indicate sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina dei liquidatori, non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Società cooperativa edile « Busellese », con sede in Busalla, con atto in data 17 ottobre 1946, per notaio dott. G. Gaggero;

2) Società cooperativa di lavoro « Ricostruzione edilizia di Genova », costituita con atto in data 20 novembre 1946, per notaio dott. A. Oneto;

3) Società cooperativa « Giuseppe Mazzini » recuperi di bordo (Genova), costituita con atto in data 26 novembre 1946, per notaio dott. G. Traverso;

4) Società cooperativa operaia di consumo di Isola del Contene, costituita con atto in data 1° dicembre 1946, per notaio dott. I. Semino;

5) Società cooperativa mutua cooperativa edilizia « La Solidale » di Sampierdarena, costituita con atto in data 6 dicembre 1946, per notaio dott. G. Bonanno;

6) Società cooperativa reduci Val Trebbia « Corevalt » di Genova, costituita con atto in data 14 dicembre 1946, per notaio dott. A. Noziglia;

7) Società cooperativa agricola e di consumo San Maurizio di Neirone, costituita con atto in data 20 novembre 1946, per notaio dott. A. Dondero;

8) Società cooperativa mutua cooperativa edilizia « Il Nido » di Sestri Ponente, costituita con atto in data 23 dicembre 1946, per notaio dott. G. Bonanno;

9) Società cooperativa mutua cooperativa edilizia tracciatori Ansaldo di Sestri Ponente, costituita con atto in data 6 dicembre 1946, per notaio dott. G. Rapetti;

10) Società cooperativa edile ligure di Genova, costituita con atto in data 27 dicembre 1946, per notaio dott. V Bianchi;

11) Società cooperativa « Italia Nuova » cooperativa di lavoro di Genova, costituita il 10 dicembre 1946, per notaio dott. G. B. Sciello;

12) Società cooperativa edilizia ligure fra reduci e partigiani C.E.L di Genova, costituita con atto in data 19 dicembre 1946, per notaio dott. G. Grixso;

13) Società cooperativa « Edilstradale » cooperativa fra reduci, partigiani e deportati politici di Genova, costituita con atto in data 20 dicembre 1946, per notaio dott. G. Grixoni;

14) Società cooperativa « Italedicost » cooperativa edile di Genova, costituita con atto in data 19 dicembre 1946, per notaio dott. E. Bernabò Brea;

15) Società cooperativa edile partigiani ed ex combattenti « Nuova Domus » in Sampierdarena, costituita con atto in data 20 gennaio 1947, a rogito notaio dott. E. Rivera;

16) Società cooperativa C.E.P. « Cooperativa Edilizia Patria » fra reduci e partigiani di Genova, costituita con atto in data 18 gennaio 1947, per rogito dott. E. Rivera;

17) Società cooperativa edile fra perseguitati politici, partigiani di Genova, « Gino Lucetti », costituita con atto in data 3 gennaio 1947, per notaio dott. A. Oneto;

18) Società cooperativa « Edil Union » di Genova, costituita con atto in data 13 gennaio 1947, per notaio dott. L. Grondona;

19) Società cooperativa lavoratori alberghi e mensa di Genova, costituita con atto in data 13 gennaio 1947, per notaio dott. G. Gessaga;

20) Società cooperativa mutua cooperativa edilizia « La Sincera » di Sestri Ponente, costituita con atto in data 7 gennaio 1947, per notaio dott. G. Bonanni;

21) Società cooperativa Consorzio sociale ligure per la ricostruzione, di Genova, costituita con atto in data 13 gennaio 1947, per notaio dott. E. Bernabò Brea.

22) Società cooperativa consumo San Fruttuoso di Genova, costituita con atto in data 9 gennaio 1947, per notaio dott. A. Bermond;

23) Società cooperativa « Socedil » cooperativa Alta Italia fra tecnici impiegati operai edili di Genova, costituita con atto in data 17 gennaio 1947, per notaio dott. L Masnata;

24) Società cooperativa mutua cooperativa consumo fra i sinistrati di guerra di Genova, costituita con atto in data 14 gennaio 1947, per notaio dott. E. Bernabò Brea;

25) Società cooperativa mutua cooperativa Multedo piccoli recuperi marittimi di Pegli, costituita con atto in data 8 febbraio 1947, per notaio dott. G. B. Bonanni;

26) Società cooperativa San Giorgio, cooperativa recupero bonifica campi minati opere militari e residuati di guerra di Genova, costituita con atto in data 5 febbraio 1947, per notaio dott. De Felice;

27) Società cooperativa mutua cooperativa edilizia « Astro » di Genova-Sestri, costituita con atto in data 22 febbraio 1947, per notaio dott. G. Bonanni;

28) Società cooperativa popolare bogliaschese (Consumo) Bogliasco, costituita con atto in data 27 aprile 1947, per notaio dott. F. Risso;

29) Società cooperativa « Consorzio per la ricostruzione della città di Recco », costituita con atto in data 15 febbraio 1947, per notaio dott. E. Spessa Salvadori;

30) Società cooperativa edilizia « La Tirrena » di Genova, costituita con atto in data 10 febbraio 1947, per notaio dott. De Felice;

31) Società cooperativa agricola e di consumo « Sant'Ilario » di Nervi, costituita con atto in data 15 febbraio 1947, per notaio dott. E. Salvadori;

32) Società cooperativa « Minerviana » cooperativa editoriale libraria di Genova, costituita con atto in data 20 marzo 1947, per notaio dott. E. A. Lertora;

33) Società cooperativa lavoro « Società Ex Detenuti Internati Politici E.D.I.P » di Genova, costituita con atto in data 14 marzo 1947, per notaio dott. L. Bersotto;

34) Società cooperativa Veltrese pescatori di Veltri, costituita con atto in data 13 aprile 1947, per notaio dott. R. Stagnaro;

35) Società cooperativa di consumo fra soci M. S. conciatori, tintori, rifinitori in pelle, di Genova, costituita con atto in data 26 marzo 1947, per notaio dott. E. Bernabò Brea;

36) Società cooperativa reduci volontari della libertà « Labor est vita » di Genova, costituita con atto in data 23 marzo 1947, per notaio dott. E. Bernabò Brea;

37) Società cooperativa lavori edili « Cervino » di Arenzano, costituita con atto in data 22 maggio 1947, per notaio dott. U. De Felice;

38) Società cooperativa I.T.A.L. Impresa Trasporti Automobilistici Liguri, cooperativa di Genova, costituita con atto per notaio dott. I. Semino;

39) Società cooperativa « C.L.O.D.D Cooperativa Ligure Operatori Disinfestazione Derattizzazione », di Genova, costituita con atto in data 10 maggio 1947, per notaio dott. B. Gazzone;

40) Società cooperativa « Re.C.Co. Reduci Combattenti Cooperativa », di Recco, costituita con atto in data 20 giugno 1947, per notaio dott. G. Giannatasio;

41) Società cooperativa lavoro recuperi marittimi officina natante S.I.M.O.N. di Genova, costituita con atto in data 31 giugno 1947, per notaio dott. U. Barletti;

42) Società cooperativa « Viking » cooperativa di Genova, costituita con atto in data 11 giugno 1947, per notaio dott. G. Porcile,

43) Società cooperativa « Vittoria » (Assistenza ed istruzione) di Pra, costituita con atto in data 8 giugno 1947, per notaio dott. R. Stagnaro;

44) Società cooperativa di consumo lavoratori cattolici ceramica conceria prodotti chimici di Sestri, costituita con atto in data 3 giugno 1947, per notaio dott. L. Borsetto;

45) Società cooperativa consorzio ligure cooperativa fra combattenti e reduci di Genova, costituita con atto in data 27 giugno 1947, per notaio dott. F. Pignone;

46) Società cooperativa marittima di Genova, costituita con atto in data 4 agosto 1947, per notaio dott. E. Bernabò Brea;

47) Società cooperativa mutua cooperativa edilizia dipendenti ditta Morteo, di Pegli, costituita con atto in data 12 luglio 1947, per notaio dott. L. Borsetto;

48) Società cooperativa « Im.Port. » cooperativa imprese portuali di Genova, costituita con atto in data 8 agosto 1947, per notaio dott. G. Grodona;

49) Società cooperativa di consumo fra reduci di Arenzano, costituita con atto in data 8 ottobre 1947, per notaio dott. M. Boggiano:

50) Società cooperativa di consumo « Fratellanza » di Genova, costituita con atto in data 15 ottobre 1947, per notaio dott. V. Bianchi;

51) Società cooperativa 31 (Trentuno) di Genova, costituita con atto in data 22 giugno 1947, per notaio dott. I. Semino;

52) Società cooperativa Or.Te.Co. Organizzazione Tecnica Cooperativa di Genova, costituita con atto in data 31 ottobre 1947, per notaio dott. G. Rapetti;

53) Società cooperativa lavoro « Aldebaran » di Genova, costituita con atto in data 27 ottobre 1947, per notaio dott. C. Mazzini;

54) Società cooperativa mutua cooperativa edilizia dipendenti C.A.R.N.O., di Genova, costituita con atto in data 13 novembre 1947, per notaio dott. A. Noziglia;

55) Società cooperativa « La Casa per tutti », mutua cooperativa edilizia di Genova, costituita con atto in data 23 dicembre 1947, per notaio dott. V. Bianchi;

56) Società cooperativa S.C.I.A. cooperativa italiana autori di Genova, costituita con atto in data 11 dicembre 1947, per notaio dott. F. Pignone;

57) Società cooperativa partigiani di consumo di Genova, costituita con atto in data 24 dicembre 1947, per notaio dott. U. Barletti;

58) Società cooperativa del popolo fra lavoratori di Savignone, costituita con atto in data 11 dicembre 1947, per notaio dott. G. Gaggero;

59) Società cooperativa « Genua Edile », cooperativa edilizia di Genova, costituita con atto in data 23 gennaio 1947, per notaio dott. G. B. Sciello;

60) Società cooperativa di consumo fra inquilini e senza tetto di Genova, costituita con atto in data 30 gennaio 1948, per notaio dott. A. Salina;

61) Società cooperativa edilizia fra inquilini e senza tetto di Genova, costituita con atto in data 30 gennaio 1948, per notaio dott. A. Salina;

62) Società cooperativa E.L.P.I.S. - cooperativa per costruzioni edilizie di Genova, costituita con atto in data 12 marzo 1948, per notaio dott. A. Grondone;

63) Società cooperativa approvvigionamento fra lavoratori del petrolio di Genova, costituita con atto in data 2 marzo 1948, per notaio dott. G. Traverso;

64) Società cooperativa C.O.L.E.I. Cooperativa Lavoratori Edili Italiani di Genova, costituita con atto in data 6 marzo 1948, per notaio dott. M. Spessa Salvadori;

65) Società cooperativa di consumo del reduce di Sori, costituita con atto in data 31 gennaio 1948, per notaio dott. M. Spessa Salvadori;

66) Società cooperativa « Statedil » di Genova, costituita con atto in data 24 aprile 1948, per notaio dott. B. Bianchi;

67) Società cooperativa C.I.M.A.P. Cooperativa Italiana Maestri Armoniche e Pianoforti di Genova, costituita con atto in data 5 aprile 1948, per notaio dott. M. Mensi;

68) Società cooperativa mutua cooperativa edilizia » Edelvita » di Genova, costituita con atto in data 3 giugno 1948 per notaio dott. A. Salina.

(5539)

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 5 luglio 1957 concernente la « Disciplina delle operazioni di facchinaggio dei cereali di produzione nazionale svolte per conto dei Granai del Popolo », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 in data 31 luglio 1957, alla pag. 2867, art. 3, voce *b*), n. 5, in corrispondenza della tariffa « solo carico su veicolo » per la quinta zona, in luogo di L. 18,75 leggasi L. 18,55.

(5559)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 223

Corso dei cambi del 27 settembre 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,95	624,92	624,97	624,97	624,90	—	624,97	624,95	624,97	624,95
$ Can.	648,75	648,25	648,50	648,50	648,30	—	648,50	649 —	648,75	648 —
Fr. Sv. lib.	145,83	145,82	145,80	145,83	145,70	—	145,835	145,82	145,83	145,83
Kr. D.	90,52	90,36	90,45	90,38	90,30	—	90,39	90.50	90,40	90,40
Kr. N.	87,78	87,65	87,65	87,68	87.70		87,68	87,80	87,71	87,70
Kr. Sv.	120,95	120.77	120,75	120,78	120,80	—	120,75	120,90	120,82	120,80
Fol.	164,80	164,40	164,50	164,48	164,45	—	164,47	164,70	164,53	164,60
Fr. B.	12,52	12,495	12,50	12,495	12,485	—	12,4975	12,50	12,55	12,505
Fr. Fr.	149,10	148,75	148,87	148,83	148,80	—	148,82	149 —	148,95	148,95
Fr. Sv. acc.	143,65	143,25	143,38	143,30	143,30	—	143,34	143,55	143,45	143,40
Lst.	1752,20	1747,25	1747 —	1748 —	1746,75	—	1748 —	1750 —	1748 —	1747 —
Dm. occ.	149,46	149,50	129,48	149,54	149,46	—	149,45	149,55	149,52	149,45
Scell. Aust.	24,17	21,135	24,14	24,16	24,10	—	24,14	24,17	24,16	24,15

Media dei titoli del 27 settembre 1957

Rendita 3,50 % 1906	62,85
Id. 3,50 % 1902	57,30
Id. 5 % 1935	92,80
Redimibile 3,50 % 1934	81,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	74 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	86,85
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	80,85
Id. 5 % 1936	95,625
Id. 5 % (Città di Trieste)	80,90
Id. 5 % (Beni Esteri)	79,75

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	95,775
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,325
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	92,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	92,375
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	92,30
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	92,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	92,30

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 settembre 1957

1 Dollaro USA	624,97
1 Dollaro canadese	648,50
1 Franco svizzero lib.	145,832
1 Corona danese	90,385
1 Corona norvegese	87,68
1 Corona svedese	120,765
1 Fiorino olandese	164,475
1 Franco belga	12,496
100 Franchi francesi	148,825
1 Franco svizzero acc.	143,32
1 Lira sterlina	1748 —
1 Marco germanico	149,495
1 Scellino austriaco	24,15

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA MARINA

Concorso per titoli e per esami a sessanta posti di agente in prova, nel ruolo organico del personale ausiliario addetto al servizio dei fari e del segnalamento marittimo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto luogotenenziale n. 1240 del 22 luglio 1915, che approva il regolamento per il servizio dei fari e del segnalamento marittimo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, col quale sono state fissate le nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi alle carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a sessanta posti di agente in prova nel ruolo organico del personale ausiliario addetto al servizio dei fari e del segnalamento marittimo.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria;

b) essere cittadini italiani, di sesso maschile; sono equiparati ai cittadini dello Stato coloro che appartengono alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

c) non essere stati esclusi dall'elettorato attivo politico;

d) avere sempre tenuto regolare condotta civile e morale;

e) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

f) non essere incorsi nella destituzione nella pubblica Amministrazione;

g) non essere stati dispensati dall'impiego nella pubblica Amministrazione;

h) non essere incorsi nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione, per avere conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) avere compiuto 18 anni di età e non superato i 32, salvo le elevazioni di cui al successivo art. 4;

l) aver soddisfatto agli obblighi di leva e trovarsi in una delle seguenti condizioni:

1) avere prestato servizio nel Corpo equipaggi militari marittimi (C.E.M.M.) o nel Corpo della guardia di finanza, ramo mare, per almeno dodici mesi;

2) essere agente ausiliario dei fari e del segnalamento marittimo con servizio, in tale qualità, da almeno sei mesi continuativi, oppure essere stato agente ausiliario dei fari e del segnalamento marittimo con un servizio nella qualifica prestato per non meno di un anno;

3) essere figlio di agente dei fari di ruolo, in servizio o anche collocato a riposo o deceduto;

4) essere incaricato temporaneo al servizio dei fari e del segnalamento marittimo con servizio, in tale qualità, da almeno dodici mesi continuativi; oppure essere stato incaricato temporaneo al servizio dei fari e del segnalamento marittimo con servizio prestato nella qualifica per almeno ventiquattro mesi.

I candidati in rafferma e coloro che sono stati regolarmente esentati dal servizio militare dovranno trovarsi in una delle altre condizioni di cui ai precedenti numeri 2), 3) e 4).

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, compilate su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali Divisione personali civili Sezione 2ª) non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, corredate da tutti i documenti che attestino il possesso dei titoli di cui alla lettera *b*) del successivo art. 13.

Nelle domande gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le complete generalità;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il titolo di studio;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) che non sono stati esclusi dall'elettorato attivo politico;

6) che non sono incorsi nella destituzione dall'impiego nella pubblica Amministrazione;

7) che non sono stati dispensati dall'impiego nella pubblica Amministrazione;

8) che non sono incorsi nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione, per aver conseguito l'impiego medesimo mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

9) le eventuali condanne penali riportate;

10) che non hanno superato l'età di 32 anni, salvo le elevazioni di cui al successivo art. 4;

11) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

12) che sono disposti ad accettare qualsiasi destinazione sia in caso di nomina che successivamente;

13) il loro preciso recapito.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui essi risiedono. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale gli stessi prestano servizio.

L'ammissione al concorso potrà essere negata dal Ministro, con suo decreto motivato.

Le domande degli agenti ausiliari o incaricati temporanei che attualmente prestino o abbiano prestato servizio presso i fari ed i segnalamenti marittimi dovranno pervenire a questo Ministero, entro il termine stabilito dal presente articolo, a mezzo dei Comandi delle zone fari dai quali dipendono o dipendevano, corredate, oltre che dai documenti indicati nella lettera *b*) del successivo art. 13, da uno speciale rapporto informativo compilato a cura dei Comandi stessi, dal quale risultino la data di ammissione in servizio, le destinazioni avute, il modo come il candidato ha esercitato le mansioni affidategli, nonchè la speciale attitudine al servizio dei fari e segnalamenti marittimi.

Le domande dei figli degli agenti di ruolo di cui al n. 3) della lettera *l*) dell'art. 2 dovranno anch'esse pervenire al Ministero per il tramite dei Comandi delle zone dei fari dalle quali dipendono o dipendevano gli agenti di ruolo, corredate, possibilmente, da un rapporto dal quale risulti l'attitudine del candidato al servizio di agente dei fari.

Art. 4.

Il limite massimo di età, di cui all'art. 2, lettera *i*), è elevato, ai sensi delle disposizioni vigenti:

a) ad anni 37 per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni di guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico e per i profughi dell'Africa italiana e dei territori di confine, nonchè per quelli che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 31 della legge 4 marzo 1952, n. 137;

b) ad anni 39 per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

c) ad anni 45 per i mutilati od invalidi di guerra, per i mutilati od invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati od invalidi civili per i fatti di guerra, per i mutilati od invalidi civili per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati od invalidi per servizio, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, nonchè per il personale già dipendente dell'I.R.C.E. (legge 16 aprile 1953, n. 409).

Per coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, entro il limite massimo di anni 45 (art. 1, legge 3 maggio 1950, n. 323).

Il limite massimo di anni 32 di età è elevato anche:

1) di anni due nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

2) di anni uno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui al n. 1) si cumula con quella di cui al n. 2) e tutte con quelle previste dalle lettere *a*) e *b*) del presente articolo, entro il limite massimo di anni 40.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, già rivestono la qualifica di impiegati statali di ruolo (art. 200 decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I titoli di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame e che intendano far valere i titoli di preferenza nella nomina devono far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali Divisione personali civili Sezione seconda), entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal quinto giorno successivo a quello della data del relativo dispaccio ministeriale, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

A tal fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, su carta da bollo da L. 200, con le annotazioni delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zone di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo da L. 100. Tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure mutilato o di invalido per la lotta di liberazione dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno, inoltre, presentare un certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione loro attribuita, oppure il documento istituito col decreto Ministeriale 23 marzo 1948, modello 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante il certificato in carta bollata rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con l'esibizione della dichiarazione modello 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato, su carta bollata da L. 100, del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, debitamente legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo modello 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dell'Africa italiana, che si trovano nelle condizioni stabilite dal decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato in bollo, rilasciato ai sensi dell'art. 5 del decreto Ministeriale 10 giugno 1948.

I profughi dei territori di confine, che si trovano nelle condizioni stabilite dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, dovranno comprovare tale loro qualità con apposito certificato in bollo, rilasciato, nei modi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio 1° giugno 1948, dal prefetto della Provincia ove risiedono o dal Prefetto di Roma, se risiedono all'estero.

Gli aspiranti che intendano far valere, a qualsiasi titolo, le loro condizioni famigliari dovranno esibire lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100, debitamente legalizzato.

Art. 7.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali Divisione personali civili Sezione 2ª), entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal quinto giorno successivo a quello della data del relativo dispaccio ministeriale, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, legalizzato dall'autorità giudiziaria;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, debitamente legalizzato;

3) certificato di godimento dei diritti politici, in carta bollata da L. 100, legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in nessuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, in bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica;

5) certificato di studio, dal quale risulti che il candidato ha conseguito la licenza di quinta elementare;

6) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 100, da rilasciarsi dal sindaco del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore di un anno occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in bollo da L. 200, rilasciato dall'autorità militare competente. I candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suindicati documenti.

Sono dispensati dal trasmettere il documento predetto coloro i quali già abbiano provveduto ad inoltrarlo all'atto della presentazione della domanda di ammissione al concorso, agli effetti della valutazione di eventuali titoli di cui alla lettera *b*) del successivo art. 13;

b) per i candidati, invece, che, per qualsiasi causa, siano stati esentati dal servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare, in bollo da L. 200, rilasciato dall'autorità militare competente;

c) per i candidati, infine, che siano stati dichiarati riformati dal Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittime), certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli speciali transitori delle Amministrazioni statali dovranno produrre:

a) copia dello stato di servizio, su carta bollata da L. 200, di data non anteriore al bando, con le note dell'ultimo quinquennio, rilasciata dal competente ufficio;

b) titolo di studio;

c) copia del foglio matricolare o stato di servizio, se non sia stata già presentata con la domanda di ammissione.

I concorrenti che si trovino alle armi, per rafferma, possono *presentare solamente i seguenti documenti:*

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta.

I candidati indigenti hanno la facoltà di produrre, in carta libera tutti i documenti, ad eccezione del titolo di studio e del documento militare, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I sottonotati documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di buona condotta morale e civile;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 8.

I candidati, anche se invalidi di guerra, dovranno possedere i seguenti requisiti

a) costituzione fisica tale da potere affrontare, all'occorrenza, forti sbalzi di temperatura ed esposizioni alle intemperie;

b) attitudine a servirsi agevolmente dei remi delle imbarcazioni;

c) *attitudine a salire sulle scale interne ed esterne delle* torri dei fari, che, in genere, sono alte;

d) attitudine ad eseguire lavori piuttosto gravosi, come il trasporto di bombole di acetilene disciolta, di latte di petrolio, di fusti di carburo, ecc., anche per strade impervie;

e) vista buona, pur non richiedendosi che la visione binoculare sia uguale ad 1.

Il possesso dei requisiti di cui al comma precedente verrà constatato mediante visita medica inappellabile passata da ufficiali medici della Marina militare.

Per i concorrenti invalidi di guerra la visita sanitaria sarà compiuta dal Collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92.

Art. 9.

Agli aspiranti ammessi al concorso saranno indicati il giorno ed il luogo in cui dovranno trovarsi per essere sottoposti alla visita medica e, se riconosciuti idonei, alle prove di esame.

Art. 10.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, gli aspiranti dovranno produrre una fotografia di data recente, applicata su carta da bollo da L. 200, con firma autenticata dal sindaco o del notaio.

La firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Se l'aspirante è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale potrà limitarsi ad esibire il libretto ferroviario personale.

Lo stesso documento di riconoscimento dovrà essere esibito all'atto della visita medica di controllo.

Art. 11.

L'esame è soltanto scritto ed avrà luogo in Roma o presso le sedi che saranno designate dal Ministero.

Esso consisterà in due prove che si svolgeranno nelle seguenti materie:

a) componimento sopra un facile tema o compilazione di un breve rapporto da servire anche per esperimento di calligrafia;

b) problema di aritmetica elementare (le quattro operazioni fondamentali con decimali).

Il diario delle prove sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizo di esse.

Del diario delle prove sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

La Commissione giudicatrice sarà così composta da:

un funzionario della carriera direttiva amministrativa, con qualifica non inferiore ad ispettore generale, presidente;

un ufficiale superiore della Marina militare, membro;

un funzionario della carriera direttiva amministrativa, con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe, membro,

un funzionario della carriera amministrativa, membro e segretario;

un impiegato del personale civile tecnico della Marina, membro.

Art. 13.

La graduatoria degli idonei sarà formata dalla Commissione di cui al precedente art. 12 in base ai seguenti elementi:

a) valutazione di ciascuna delle prove scritte. Detta valutazione è indicata da un voto che è la media dei punti assegnati, da zero a dieci, da ciascun commissario.

Per conseguire l'idoneità, il candidato dovrà aver riportato un voto non inferiore a sei in ciascuna delle due prove di esame ed una media fra i due voti non inferiore a sette;

b) per i candidati risultati idonei ai sensi del comma precedente, la Commissione aggiungerà alla somma dei due voti riportati nelle prove scritte i seguenti coefficienti per i *sottoindicati titoli, eventualmente presentati dai concorrenti:*

servizio militare, punti 0,05 per ogni mese di servizio prestato;

agenti ausiliari ed avventizi dei fari, punti 0,1 per ogni mese di servizio prestato;

figli di agenti dei fari, punti 7;

sottufficiali della Marina dispensati dal servizio a norma della legge 13 maggio 1947, n. 500, non aventi diritto a pensione, punti 1;

patente di padrone marittimo, punti 3;

servizio marinaresco (nocchiere), prestato per almeno un anno a bordo di unità, punti 1;

radiotelegrafisti, punti 6;

motoristi brevettati, punti 4;

motoristi abilitati, punti 2;

siluristi, meccanici, armaroli ed elettricisti, punti 2.

Altri eventuali titoli inerenti alla natura tecnica del concorso saranno valutati con un punteggio da 0,1 a 2, a giudizio della Commissione, ma prima dell'inizio della prova scritta.

I titoli prodotti dai candidati dovranno essere rilasciati da autorità riconosciute e da enti qualificati.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui al quarto comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà la graduatoria e dichiarerà i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno assunti temporaneamente in prova, con la qualifica di agenti volontari, in osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 9, 10 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tale periodo di prova sarà trascorso parte presso l'Ufficio tecnico dei fari di La Spezia, ove si svolgerà un corso di istruzione tecnica, e parte presso un segnalamento.

Al personale proveniente da altri ruoli sarà conservato, se superiore, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto, nonchè l'aggiunta di famiglia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 agosto 1957

p. *Il Ministro:* BOVETTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1957
Registro n. 33, *foglio n.* 87

(5531)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Conferma nell'incarico di un membro della Commissione esaminatrice compartimentale di Verona per l'espletamento del concorso pubblico a quattromilacinquecento posti di manovale in prova.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 25 luglio 1956, n. 652, registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 1956, registro n. 11 bilancio Trasporti, foglio n. 91, con il quale è stato indetto un pubblico concorso a quattromilacinquecento posti di manovale in prova;

Visto il decreto Ministeriale 9 aprile 1957, n. 4074, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1957, registro n. 18 bilancio Trasporti, foglio n. 87, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice per il suddetto concorso;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) numero P.A.G. 41/1/245/142150 del 1° settembre 1957;

Decreta:

Il revisore capo Rigo Attilio, collocato a riposo per raggiunti limiti di età, è confermato nell'incarico di membro della 2ª sottocommissione esaminatrice per l'espletamento del concorso citato nelle premesse presso gli Uffici di Verona.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 settembre 1957

Il Ministro: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1957
Registro n. 22 bilancio Trasporti, foglio n. 45. — MONACELLI

(5534)

PREFETTURA DI MESSINA

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Messina al 30 novembre 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Visto il decreto prefettizio n. 65614/3ª San. del 16 marzo 1957, col quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso per i posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1956;

Visto il successivo decreto n. 65614/3ª San. del 18 maggio 1957, col quale è stato sostituito il segretario della Commissione;

Vista la istanza con la quale il componente dott. Mario Fiorini, attese le malferme condizioni di salute, comunica che, non può partecipare alle sedute della Commissione;

Ritenuto dovere provvedere alla di lui sostituzione;

Vista la legge del Presidente della Repubblica del 10 giugno 1955, n. 859, ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

In sostituzione del dott. Mario Fiorini, è nominato componente della Commissione giudicatrice in premessa indicata, il dott. Giuseppe Pustorino.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Messina, addì 16 settembre 1957

Il prefetto: ALVINO

(5555)

PREFETTURA DI MACERATA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il proprio precedente decreto n. 23285/1 del 12 luglio 1957, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti vacanti di medico condotto bandito con decreto prefettizio n. 38858 del 5 dicembre 1956;

Visto il proprio decreto n. 23285/2 del 12 luglio 1957, successivamente modificato, con il quale furono dichiarati i vincitori delle condotte poste a concorso;

Considerato che, a seguito della rinuncia del dott. Piero Scatizza si è resa vacante la condotta di Laverino di Fiuminata;

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria dei concorrenti idonei e delle dichiarazioni di preferenza delle sedi da essi indicate nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Ramadori è dichiarato vincitore della condotta di Laverino di Fiuminata in sostituzione del dottor Piero Scatizza, rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura e del Comune suddetto.

Macerata, addì 16 settembre 1957

Il prefetto FABIANI

(5485)

PREFETTURA DI FOGGIA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Foggia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visti i decreti prefettizi 21249 in data 16 aprile 1957; 27201 in data 27 maggio 1957 e n. 36226 in data 16 luglio 1957, con i quali sono state assegnate alle concorrenti aventi diritto le condotte ostetriche di Bovino, Monteleone di Puglia, Zapponeta, Montagna, Volturara Appula Macchia e Alberona;

Visto che in seguito a rinunzia di alcune concorrenti sono rimaste vuote le condotte di Alberona, Monteleone di Puglia, Montagna e Volturara Appula;

Ritenuto di dover provvedere alla assegnazione di dette sedi ad altre concorrenti che le hanno richieste in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 25 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti concorrenti sono assegnate alla sede di condotta ostetrica a fianco di ciascuna segnata:

1) Stefani Nella, Alberona;
2) Villani Dipontina, Monteleone di Puglia;
3) Buonopane Lidia, frazione Montagna del Consorzio sanitario di Montesantangelo, Manfredonia e San Giovanni Rotondo, capo consorzio il comune di Montesantangelo;
4) Cosci Carmela, Volturara Appula.

Foggia, addì 16 settembre 1957

Il prefetto: DICUONZO

(5553)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.